



COMUNE DI TRIGGIANO
Città Metropolitana di Bari

COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 20

L'anno duemilaventicinque il giorno 28 del mese di aprile, il Collegio dei Revisori, nelle persone di: dott.ssa Filomena Angela Fontanarosa, Presidente, dott.ssa Anna De Gaetanis e dott. Nicola Fedele, Componenti, è riunito virtualmente per rilasciare il parere sulla Sezione 3.3 del P.I.A.O. allegato alla proposta di deliberazione di C.S. coi poteri della Giunta Comunale n. 59 del 24/04/2025 avente ad oggetto: *"APPROVAZIONE P.I.A.O. – PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE 2025/2027"* ricevuta con relativo P.I.A.O., pervenuta mediante pec in data 24.04.2025.

L'Organo di Revisione,

esaminata la proposta di deliberazione di C.S. coi poteri della Giunta Comunale n. 59 del 24/04/2025 in oggetto e relativa Sezione 3.3 dedicata alla programmazione del Fabbisogno del Personale 2025-2027;

visto l'articolo 239 c. 1 lettera b) n. 1) del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

visto l'articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;

visto l'articolo 19 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 il quale prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;

visto l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale

prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno *“assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative”*. A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-quater, introdotto dall’art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014):

	Media 2011/2013	rendiconto 2024
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	€ 3.332.710,29	€ 3.388.292,78
Spese macroaggregato 103	€ 208.335,90	€ 39.217,63
Irap macroaggregato 102		
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	€ 3.541.046,20	€ 3.427.510,41
(-) Componenti escluse (B)	€ 477.757,41	€ 666.261,59
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 17.3.2020 (C)		€ 140.927,10
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C	€ 3.063.288,79	€ 2.620.321,72
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)		

visto l’art. 14-bis, c. 1, lett. a) e b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, ai fini del calcolo della spesa potenziale massima ricalcolata per effetto delle nuove assunzioni;

visto il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell’art. 33, D.L. n. 34/2019, che permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

visto l’art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

visto l’art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l’organo di revisione contabile asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

visto il Decreto Ministro dell'Interno 18 novembre 2020 di individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizioni di dissesto che prevede per i Comuni con fascia demografica da 20.000 a 59.999 un rapporto medio dipendenti - popolazione di 1/152;

dato atto che il Comune di Triggiano, alla data del 31/12/2024, aveva un numero di abitanti pari a 25.972 e presentava un numero di dipendenti in servizio pari a 73;

viste le capacità assunzionali dell'Ente a tempo indeterminato, così come riportate nella Sezione 3.3 dell'allegato alla proposta deliberativa in oggetto, che qui si intendono integralmente trascritte;

visto che vengono rispettati gli ulteriori vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato ex art. 9 c. 28 D.L. 78/2010 che dispone che le limitazioni in materia di assunzioni per il lavoro flessibile non si applicano agli Enti Locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell’art. 1 della Legge

296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 (le nuove assunzioni sono pari a zero);

verificato che questo Comune:

- non si trova in condizioni di dissesto finanziario ex artt. 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;
- non si trova in condizioni di tendenziale squilibrio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 228 e 242 del D. Lgs. 267/2000;
- ha rispettato nel 2024 i limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296, così come modificato ed integrato con l'introduzione del comma 557-quater dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito in legge n. 114 dell'11/08/2014;
- non ha dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero, come risulta da apposita *deliberazione di C.S. coi poteri della G.C. n. 8/G del 16/01/2025*: l'art.33 D. Lgs. 165/01, come modificato con la L.183/11, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica (le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato art. 33 ne rispondono in via disciplinare);
- non risulta inadempiente all'obbligo della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2;
- non ha scoperture al fine delle assunzioni delle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999;
- ha adottato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità (art. 48 c.1 d.lgs. 198/2006) come risulta dall'apposita Sezione 3.2 del P.I.A.O. 2025 – 2027;
- ha adottato il Piano delle Performance, di cui all'art.10 L.150/2009, come risulta dall'apposita Sezione 2.2 del P.I.A.O. 2025 - 2027;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;
- rispetta i limiti di legge, così come dimostrato nelle tabelle all'interno della Sezione 3.3. del PIAO allegato alla proposta deliberativa in oggetto ed in particolare:
 - sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati attualmente vigenti;

- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva pari ad euro zero, inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;
- rispetta le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 rispetto al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche (v. DPCM 17 marzo 2020) sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE del bilancio di previsione), come di seguito meglio specificato;

visto l'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019 che dispone: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;*

verificata l'applicazione delle disposizioni del Decreto attuativo dell'art. 33 c. 2 del decreto-legge n.34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n.58 del 28 giugno 2019, ovvero del D.P.C.M. 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” (GU n.108 del 27-4-2020), come segue:

- fascia demografica dell'Ente *per comuni da 10.000 a 59.999 abitanti* = **f**;
- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 1 del DPCM= **27,0%**;
- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 3 del DPCM= **31,0%**;
- spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (2024) = **euro 3.427.510,41**;
- media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2022, 2023, 2024) euro **24.849.607,87**, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata (2024) euro **1.970.924,76** = **euro 22.878.683,11**;
- valore soglia risultante per l'Ente = **14,98 %**;

preso atto che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DPCM del 17.03.2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 c. 557-quater della L. 27 dicembre 2006 n. 296;

vista la Sezione 3.3 del P.I.A.O. relativa alle assunzioni previste quale piano del fabbisogno del personale 2025-2027, rispetto agli equilibri di bilancio;

visto il parere tecnico e contabile favorevole, rilasciato dal Capo Settore dott. Luigi Panunzio in data 24 aprile 2025;

l'Organo di Revisione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla Sezione 3.3 del P.I.A.O. di cui alla proposta di deliberazione di C.S. coi poteri della Giunta Comunale n. 59 del 24/04/2025 avente ad oggetto: *"APPROVAZIONE P.I.A.O. – PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE 2025/2027"*.

Lì, 28/04/2025.

Il Collegio dei Revisori:

dott.ssa F.A. Fontanarosa

dott.ssa A. De Gaetanis

dott. N. Fedele